

STATUTO
"SEMELE SOCIETA' COOPERATIVA"
TITOLO I°
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1

E' costituita una Societa' Cooperativa denominata "**SEMELE SOCIETA' COOPERATIVA**".

La cooperativa ha sede nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la societa', è quello risultante dalla relativa documentazione esistente presso la societa' stessa.

ART. 2

La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. La Societa' è retta con i principi e la disciplina della mutualita'.

ART. 3

La cooperativa opera senza finalita' di lucro e persegue l'interesse generale di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole legate alle pratiche di Ortobioattivo (Marchio Registrato) attraverso azioni che coinvolgano consumatori finali e produttori agricoli nel comune intento di divulgare la cultura del cibo come prima fonte di salute e la produzione di cibi ricchi in elementi nutraceutici e sostanze bioattive.

La cooperativa, retta dai principi della mutualita' senza finalita' speculative, persegue lo scopo di consentire ai soci l'approvvigionamento di prodotti agro alimentari coltivati senza l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi e coltivati nel rispetto dei principi di produzione di Ortobioattivo che i soci conferitori dovranno garantire di rispettare secondo lo statuto e i regolamenti interni adottati.

L'attivita' della cooperativa mira allo sviluppo dell'economia agricola riconoscendosi nei principi e nei valori quali:

- la filiera corta, basata sulla tracciabilita' dei prodotti, come metodo di lavoro e come risorsa;
- il perseguire attraverso la gestione in forma associata vantaggi economici, sociali e culturali per i soci e per la collettivita';
- il perseguire il piu' possibile l'indipendenza commerciale valorizzando ed incrementando il piu' possibile le coltivazioni dirette orticole, frutticole, vitivinicole, olivicole e le produzioni zootecniche.

Essa operera', con l'ausilio dei soci, anche per scopi di carattere sociale e solidaristico, essendo il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarieta'

verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

Potra' dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

ART. 4

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la commercializzazione di produzioni agricole tra i propri soci fruitori (consumatori) e i soci conferitori (produttori e non).

La cooperativa, potra' anche gestire in proprio aziende agricole, esercitando tutte le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.

La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potra' inoltre svolgere le seguenti tipologie di attivita':

a) Organizzare seminari, corsi di formazione e attivita' promozionali finalizzate alla divulgazione dei principi e delle tecniche di Ortobioattivo, pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione rispettose della fertilita' del terreno e dell'ambiente, nonche' a favorire la biodiversita'. A tal fine puo' promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione, razionalizzazione agricola e di ammodernamento delle aziende dei propri associati nel pieno rispetto delle normative dirette alla tutela ambientale;

b) Definire sistemi di tracciabilita' dei prodotti agricoli commercializzati;

c) Vendere direttamente e indirettamente, per conto dei propri associati, le produzioni agricole con le modalita' fissate dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;

d) Realizzare direttamente impianti per la raccolta, il condizionamento, la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti degli associati;

e) Orientare la produzione verso le varietta' piu' richieste dai mercati, impegnando, tramite regolamenti, i soci a curare con la massima diligenza l'aspetto qualitativo del prodotto;

f) Promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' previsti e non previsti nei regolamenti comunitari al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate;

g) Acquistare, utilizzare e distribuire ai soci tutti i mezzi tecnici necessari per le coltivazioni;

h) Provvedere all'impianto di attrezzature per la difesa delle colture dai parassiti animali e vegetali, nonche' alla formulazione ed attuazione di piani antiparassitari;

i) Acquistare, affittare o assumere in gestione terreni, macchine ed attrezzi agricoli per assegnarli in uso ai singoli soci o per la gestione sociale;

j) Promuovere qualsiasi attivita' in campo agrituristico, di gestione e tutela del territorio dal punto di vista paesaggistico ed ambientale;

k) Promuovere, organizzare e gestire attivita' agroindustriali accessorie all'agricoltura.

La cooperativa potra' aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c. La cooperativa potra' promuovere l'autofinanziamento della societa' cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento dall'Assemblea sociale.

La cooperativa potra' emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del C.C..

La cooperativa potra' realizzare ogni altra attivita' direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. Essa potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge, anche assumendo interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. Potra', altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche.

Per il suo funzionamento la Cooperativa potra' avvalersi delle provvidenze e contributi stabiliti dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, Enti Pubblici e Privati e da Organizzazioni sopranazionali cui partecipa l'Italia. La Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quella sopra elencata nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte quelle operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonche', fra l'altro, per la sola esemplificazione:

1. dare adesione e partecipazione ad organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

2. partecipare alla gestione di attivita' di cooperative o altre Societa' del settore, cedere, occorrendo, occasionalmente e temporaneamente la gestione parziale o totale della propria attivita' ad altra cooperativa o altra Societa' dello stesso settore.

ART. 5

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attivita', intende

orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualita' prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attivita', dei conferimenti dei soci (produttori) e commercializzera' le proprie produzioni a favore prevalentemente dei soci fruitori (consumatori); potra' erogare servizi in favore prevalentemente dei soci medesimi. L'organo amministrativo provvedera' a documentare tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio se dovute.

La cooperativa, inoltre, si ispira a principi di mutualita', solidarieta', di democraticita', curando il legame con il territorio. La cooperativa intende favorire il coordinamento e l'integrazione con altre realta' agricole per lo sviluppo di esperienze anche consortili. Nella gestione dei rapporti mutualistici la societa' è obbligata al rispetto del principio di parita' di trattamento salva la facolta', rimessa all'equo apprezzamento degli amministratori, di instaurare rapporti con i soci a condizioni diverse tra loro, qualora cio' sia richiesto dalle diverse esigenze dei soci o della societa'.

La disciplina dei rapporti mutualistici tra la societa' ed i soci è demandata ad un regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, di prodotti ortofrutticoli, di prodotti zootecnici, di prodotti olivicoli, di prodotti vitivinicoli, di prodotti cerealicoli e altri prodotti agricoli e loro lavorati provenienti dai conferimenti dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, la cooperativa gestira' la commercializzazione di prodotti dei soci conferitori.

TITOLO II°

SOCI
ART. 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile a norma di legge.

In riferimento alla peculiarità della cooperativa sono previste due categorie di soci ordinari:

a) Soci Fruitori (consumatori); Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno capacità di agire e che si riconoscono nei principi ispiratori della cooperativa accettandone statuto e regolamenti interni, e che intendono approvvigionarsi di produzioni agricole o fruire dei servizi della Cooperativa;

b) Soci Conferitori (produttori); Possono essere soci tutti i produttori agricoli e non, persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, la cui attività e le cui produzioni concorrano al raggiungimento dell'oggetto sociale, purché rientrino nelle caratteristiche previste dalla normativa vigente ed accettino il presente statuto e i regolamenti interni in ordine anche alle caratteristiche intrinseche dei prodotti oggetto di conferimento.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società e tenuto conto dei limiti di legge.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, che perseguano gli scopi di sviluppo agroalimentare senza finalità di lucro.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa e siano con essa in concorrenza, tranne che per espressa deroga da parte dell'organo amministrativo.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

ART. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo

richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- l'impegno al versamento dell'eventuale tassa di ammissione.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

ART. 8

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9

Il nuovo socio ammesso deve:

1. versare l'importo delle quote sottoscritte, secondo le indicazioni fissate dal Consiglio di Amministrazione;
2. versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle quote sottoscritte, il sovrapprezzo di ammissione eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Non adempiendo a tali obblighi entro un mese dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà non avvenuta.

Le somme versate per sovrapprezzo di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. L'importo del sovrapprezzo di ammissione viene accantonato nel fondo di riserva ordinaria di cui alla lettera del successivo art. 22 punto b).

ART. 10

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero centesimi)

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento delle quote sottoscritte e dell'intero eventuale sovrapprezzo.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende

sottoscrivere nuovo capitale sociale puo' versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilira' con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
I soci conferitori, hanno l'obbligo di sottoscrivere almeno 10 (dieci) quote di capitale sociale.

ART. 11

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalita' dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al tribunale.

ART. 12

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa';
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c..

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino piu' in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e societa' con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa', subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previo espletamento della procedura di ammissione di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Se sono piu' di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

ART. 16

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

ART. 17

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del

presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 18

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero centesimi).

ART. 19

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione; si applica l'art. 11.

ART. 20

I soci sovventori non possono esprimere piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

ART. 21

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO III°

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero centesimi);
- b) dalla riserva ordinaria che è formata dalle quote dei residui attivi, dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi e agli eredi dei soci defunti, oltre che dalle tasse di ammissione;
- c) dalla riserva indivisibile e da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo e accantonamento costituito da sussidi, contributi ed introiti comunque ammessi dalla legge.

Le riserve sopraindicate sono indivisibili e non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società'. La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle quote sottoscritte.

TITOLO IV°
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e di tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti dell'esercizio risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria art. 2545 quater C.C. qualunque ne sia l'ammontare;

b) ad una eventuale residua quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato nei limiti stabiliti dalle leggi fiscali ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ed ai finanziamenti dei soci sovventori;

c) ad un eventuale aumento gratuito della quota sociale in misura non superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini stabiliti dalla stessa ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali e comunque nel rispetto delle norme previste dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad una eventuale quota alla riserva straordinaria oppure a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o istruzione da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dal Consiglio di Amministrazione;

e) una quota degli avanzi netti annuali deve essere corrisposta a fondi mutualistici per la produzione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla Legge.

L'Assemblea, in deroga ai punti b), c), e d), può deliberare la destinazione dell'intero residuo attivo al fondo di riserva indivisibile art. 12 legge 904/77, salvo quanto destinato al punto a) ed e). La quota degli avanzi netti che non è stata assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o assegnata ad altre riserve o fondi deve essere destinata a fini mutualistici ai sensi dell'art. 8 dell'ultimo capoverso Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di

distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potra' avvalersi delle facolta' previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-sexies.

TITOLO V°
ORGANI SOCIALI
ART. 25

Sono organi della societa':

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale;
- d) Il Comitato Esecutivo.

A) ASSEMBLEA
ART. 26

L'Assemblea è costituita dai soci e dai rappresentanti delle persone giuridiche socie. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata nella sede sociale, o in altro luogo, dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima, mediante avviso scritto trasmesso per mail e/o posta ordinaria all'indirizzo risultante dal Libro soci e con avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare: l'ordine del giorno, argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione.

Nell'avviso suddetto dovra' essere indicata la data e l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che potra' essere tenuta, secondo le modalita' dell'art. 2369 secondo comma del C.C., anche solo dopo 24 ore dalla data stabilita per la prima convocazione.

In mancanza delle formalita' suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e gli amministratori e i sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta in forma scritta, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei voti spettanti alla totalita' dei soci. In questo ultimo caso se gli Amministratori, o, in sua vece, i Sindaci non provvedono, la convocazione avverra' a norma dell'art. 2367 comma 2 C.C.

L'Assemblea ordinaria viene convocata nei casi di legge e principalmente per:

- a) l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;

- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, e la eventuale determinazione del loro compenso;
- c) l'eventuale nomina dei Sindaci e la determinazione della loro retribuzione annuale;
- d) l'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto o proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) autorizzare gli atti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

ART. 27

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque siano i voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.

ART. 28

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta del Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza salvo che sul cambiamento dell'oggetto sociale della società occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 29

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Per l'elezione alle cariche sociali di spettanza dell'Assemblea risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni potranno avvenire anche per acclamazione.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il

numero delle quote possedute.

Ai soci sovventori non puo' essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea ai sensi dell'art. 2538.

I soci che non possono intervenire alla Assemblea hanno facolta' di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Le deleghe dovranno pervenire il giorno dell'Assemblea al Presidente dell'Assemblea e dovranno essere allegate al verbale. Un socio puo' rappresentare non piu' di 5 (cinque) soci appartenenti alla medesima categoria.

ART. 30

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in via subordinata, da una persona designata dall'Assemblea. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea che puo' essere anche un non socio.

La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 31

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32

Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci, che nomina anche il Presidente e l'eventuale Vice Presidente.

Il Consiglio dovra' esser composto per la maggioranza da soci cooperatori ed inoltre dovra' essere assicurata la nomina di almeno un socio fruitore e di almeno un socio conferitore.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni. Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che questa sia deliberata dall'Assemblea, la quale puo' stabilire, inoltre che vengano concesse medaglie di presenza; ad essi spetta invece il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle proprie mansioni. Per la redazione dei verbali il Presidente nomina il Segretario che puo' essere un estraneo al Consiglio stesso.

ART. 33

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure dietro domanda motivata da almeno i due terzi dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, telefax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o raccomandata a mano in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno

due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono comunque valide quando vi intervengano tutti i consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò venga richiesto da un terzo dei Consiglieri. I Consiglieri e i Sindaci personalmente interessati nelle questioni che si discutono debbono allontanarsi temporaneamente dalla riunione e quindi astenersi dal voto. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità comporta la rielezione della proposta. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

ART. 34

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del C.C. con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se presente.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea al fine di provvedere alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori, così nominati, cessano il mandato insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Collegio Sindacale di convocare l'Assemblea per il ripristino del Consiglio di Amministrazione.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società'.

Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, in base allo statuto e per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci, la Nota Integrativa di cui all'art. 2427 del Codice Civile e la Relazione sulla gestione in base all'art. 2428 del Codice Civile, deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società';
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alla ipoteche legali comprese ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito Pubblici e Privati, di utilizzare ed estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere

qualsiasi operazione bancaria, l'apertura di sovvenzioni e mutui; concedere tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare quietanze, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attivita' societaria e stipulare relativi contratti;

e) conferire procure ad negotia;

f) assumere, fissando le mansioni e le retribuzioni, il personale della societa' e, se del caso, applicare i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.

ART. 36

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la societa' in tutti gli affari, pratiche e vertenze di ogni genere presso qualsiasi autorita', Ente o persona, con facolta' di transigere e conciliare anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanza liberatoria anche a Enti Pubblici e di provvedere a quanto occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente puo' delegare i propri poteri al Vice-Presidente o ad altro Consigliere facendone menzione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente potra' delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 37

La Cooperativa puo' nominare un direttore. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 2396 del C.C. e partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

ART. 38

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere. Il Comitato è investito di poteri anche deliberativi ad essi delegati dal Consiglio nei limiti dell'art. 2381 del C.C..

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono trascritte in apposito libro da tenersi a norma dell'art. 2421 comma I n. 6 e comunicate al Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva. Il Consiglio, inoltre, puo' istituire comitati o commissioni chiamando a farne parte anche elementi tecnici non soci, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

ART. 39

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Comitato Scientifico al quale affidare compiti di ricerca e sviluppo in

ambito agronomico, nutrizionale, medico e scientifico, i cui compiti e funzioni saranno demandati ad apposito regolamento interno.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART. 40

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il Presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 41

Il collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci hanno tutti i doveri e compiti stabiliti nella legge. I Sindaci che non assistano, senza giustificato motivo, alle Assemblee, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante l'esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli articoli 2404 e 2405 del C.C..

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nel libro previsto dal quinto capoverso dell'art. 2421 del C.C..

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 42

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societa', anche se promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonche' quelli aventi ad oggetto la validita' delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del P.M., sono devolute all'esclusiva cognizione di un arbitro unico secondo il regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Firenze. L'arbitro sara' nominato in conformita' a regolamento della Camera di Commercio. L'arbitrato sara' rituale e l'arbitro decidera' secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti C.P.C. Le parti si impegnano a ricorrere alla procedura conciliativa della Camera di Commercio di Firenze prima di iniziare il procedimento arbitrale.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 43

La societa' si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria puo' deliberare l'anticipato scioglimento della societa' e con la maggioranza prevista dall'art. 28 del presente statuto.

ART. 44

In qualunque caso di scioglimento della societa', l'Assemblea che adotta il provvedimento nominera' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione previo rimborso ai soci del capitale sociale versato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della citata Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Per la determinazione di tali scopi saranno osservate le disposizioni legislative riguardanti le cooperative rette con i principi della mutualita' agli effetti tributari.

ART. 45

La Cooperativa potra' partecipare ad altri Consorzi di Cooperative ed a organismi federativi e associativi la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai propri soci.

La Cooperativa potra' assumere partecipazioni ed interessenze con imprese aventi scopi analoghi. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito e compiere tutti gli atti necessari e pertinenti.

ART. 46

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa' sara' disciplinato da un regolamento interno compilato dal Consiglio di Amministrazione che avra' immediata efficacia e che dovra' essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea successiva.

ART. 47

Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le disposizioni legislative sulle Societa' a Responsabilita' Limitata.

Firmato: Francesca Angotti - Roberto Berti - Marco Mani -
Andrea Battiata - Gianni Donati - Giovanni Petrini - Mirella
Felicia Antonia Angotti - Marinella Salerno - Eugenia Rosaria
Gallo - Maria Caterina Poccianti - Serena Mani - Barbara Pieri
Notaio - vi e' il sigillo.